



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32: “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. Approvazione schema di Avviso contenente i criteri, le modalità e i termini per l’accesso da parte dei nuclei familiari all’assegno di natalità di cui all’art. 2 della L.R. n. 32/2021.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione;

**VISTO** l’articolo 7, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTA** la L.R. 21 dicembre, n. 32, “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”;

**PRESO ATTO**, in particolare, che:

- l’art. 1, comma 1, della citata legge regionale stabilisce che: “la Regione Abruzzo (...) al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni”;

- l’art. 2 comma 1, dispone che: “Per le finalità di cui all’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l’assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna”;

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, l’assegno di natalità “è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell’ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età”;

- ai sensi dell’art. 2, comma 3, l’assegno di natalità è riconosciuto in favore dei genitori in possesso dei seguenti requisiti: “a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni; b) un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico”;

- l’art. 7 prevede uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2022, iscritto sul capitolo di nuova istituzione, nell’ambito della Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del



## GIUNTA REGIONALE

---

Bilancio regionale di previsione 2021-2023, da denominare "Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane";

**CONSIDERATO** che ormai da diversi anni l'Italia è interessata da un costante e progressivo processo di spopolamento delle aree interne, soprattutto di quelle montane, e dal contestuale crollo della natalità in tutte le Regioni, un problema socio-economico che ha ormai assunto i caratteri di una vera e propria emergenza;

**CONDIDERATO**, altresì, che tale fenomeno coinvolge in maniera più evidente la Regione Abruzzo, dove, sulla base dei più recenti dati ISTAT definitivi, la popolazione residente è passata da 1.319.294 del 1° gennaio 2016 a 1.281.012 del 1° gennaio 2021, con un calo demografico in termini di variazione percentuale pari a -2,9%, maggiore di quasi il doppio rispetto al dato nazionale (-1,54%);

**PRESO ATTO** che tale diminuzione è ancora più accentuata nei comuni classificati montani del territorio regionale, soprattutto in quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, molti dei quali rischiano di scomparire nell'arco di pochi anni;

**TENUTO CONTO** dei dati allarmanti evidenziati dall'ISTAT, che hanno indotto il legislatore regionale a considerare quale obiettivo prioritario il tema della denatalità e dello spopolamento delle aree interne, in particolare delle zone montane più marginali;

**CONSIDERATO** che la famiglia rappresenta non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale ma anche il luogo in cui coltivare il futuro e il desiderio di maternità e di paternità;

**RICHIAMATA** la citata L.R. n. 32/2021, che all'art. 2, comma 7, stabilisce, fra l'altro, che "La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli.";

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 11 del 25/01/2022, con la quale è stato approvato l'elenco dei piccoli Comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021;

**CONSIDERATO** che è necessario e urgente introdurre una specifica disciplina per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità, disciplina che sarà oggetto di un riesame da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2023 sulla base dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 01.01.2022, e tenuto conto, altresì, del numero delle domande nel frattempo pervenute;

**RITENUTO**, pertanto, che, in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 32/2021, occorre procedere all'emanazione di apposito Avviso contenente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità, secondo lo schema (Allegato A) che si propone per l'approvazione con il presente atto, unitamente allo schema di autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (Allegato B);

**PRESO ATTO** che, per le misure contemplate dalla L.R. n. 32/2021, l'art. 7 della medesima legge prevede uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2022 iscritto sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito della Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del Bilancio



## GIUNTA REGIONALE

regionale di previsione 2021-2023, da denominare “Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane”;

**CONSIDERATO** che l'erogazione dell'assegno di natalità avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari a 750.000 euro per l'anno 2022, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre nel corso dell'anno ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e dal Direttore regionale f.f. del Dipartimento Lavoro - Sociale, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**CON VOTI** espressi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

1. **di approvare** lo schema di Avviso pubblico contenente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità di cui all'art. 2 della L.R. n. 32/2021 (Allegato A), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **di approvare** lo schema di autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (Allegato B);
3. **di dare atto** che la copertura finanziaria dell'importo di € 750.000 destinato alla realizzazione della misura di che trattasi è assicurata sul capitolo 121546.1 del bilancio del corrente esercizio finanziario (Missione 09, Programma 07, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, denominato “Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane”);
4. **di demandare** al competente Servizio “Tutela sociale – Famiglia” (DPA023) del Dipartimento Lavoro - Sociale (DPG) tutti gli ulteriori adempimenti previsti ai fini dell'avvio e dell'espletamento della procedura relativa all'Avviso di che trattasi;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul portale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) e sul sito internet dell'Osservatorio Sociale Regionale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it)



**GIUNTA REGIONALE**

---

**DIPARTIMENTO: LAVORO – SOCIALE (DPG)**

**SERVIZIO: TUTELA SOCIALE – FAMIGLIA (DPG023)**

**UFFICIO: FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÁ**

L'Estensore

*(firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Neva Allibardi

*(firmato elettronicamente )*

Il Dirigente del Servizio  
Tobia Monaco

*(firmato digitalmente)*

Il Direttore Regionale f.f.

Renata Durante

*(firmato digitalmente)*

Il Componente la Giunta

Nicolettà Verì

*(firmato digitalmente)*

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

=====